

Il Comitato Territoriale di Rete del Polo StarT1, costituito dai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi delle zone 1, 2 e 3 di Milano

- Visto il DPR 275/99 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche", con particolare riferimento all'art.1 comma 2: *"La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della formazione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva..."*.
- Visto l'art. 45 del DPR n. 394/99 in cui al comma 4 si recita: *"Il Collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento del programma di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni ..."*
- Vista la C.M. n. 24 del 1/03/06 "Linee guida per l'accoglienza degli alunni stranieri" che al punto 8 sulla valutazione degli alunni stranieri recita: *"In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa" si prendono in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate..."*.
- Visto il documento ministeriale del 2007 "La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri", nel quale al punto 1 "Pratiche di accoglienza e di inserimento nella scuola" si dice: *"Vengono rilevati durante i primi giorni dell'inserimento i bisogni linguistici e di apprendimento, in generale, e anche le competenze e i saperi già acquisiti e, sulla base di questi dati, si elabora un piano di lavoro individualizzato ..."*
- Visto il DPR 122/09, "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni"
- Vista la Legge 169 del 30/10/09, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università", con particolare riferimento all'art. 2 "Valutazione del comportamento degli studenti" e all'art. 3 "Valutazione del rendimento scolastico degli studenti"
- Visto l'atto di indirizzo dell'8/09/09, con particolare riferimento al punto 1.3: *"Interventi intensivi nei confronti degli stranieri - specie, ma non solo, quelli di recente immigrazione - la loro accoglienza e il loro equilibrato inserimento a scuola"*

DELIBERA

I SEGUENTI CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEO ARRIVATI IN ITALIA

Premessa

Si considerano Neo Arrivati in Italia gli alunni inseriti per la prima volta nell'anno scolastico in corso e/o inseriti in quello precedente.

Per gli alunni NAI la valutazione periodica e annuale mira soprattutto a verificare la preparazione nella conoscenza della lingua italiana e considera il livello di partenza dell'alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l'impegno e le potenzialità di apprendimento. La valutazione degli esiti delle materie a forte carattere verbale si basa sui contenuti del *Piano Personale* e non su prove e criteri standard.

Eventuali carenze relativamente al raggiungimento di obiettivi di apprendimento in specifiche aree disciplinari saranno rilevate con apposite note nel documento individuale di valutazione (art. 7, DPR 122/09).

La scuola, riconoscendo il valore del plurilinguismo, nella valutazione dell'alunno di lingua nativa non italiana, considera la conoscenza della lingua madre un valore ed una competenza di cui tenere conto.

1. Piano Personale Transitorio

I Team docenti/Consigli di classe elaborano un *Piano Personale* sulla base delle competenze e delle conoscenze rilevate in ingresso e in itinere e dei bisogni di apprendimento individuati dal momento dell'inserimento in poi.

Ne consegue che la valutazione dell'alunno di recente immigrazione non dovrà essere riferita a prove e criteri standard, bensì al *Piano Personale* appositamente elaborato.

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal suddetto *Piano Personale* ed avere una particolare attenzione all'aspetto formativo.

Ciò dovrà essere fatto considerando le diverse situazioni di inserimento scolastico e riferendosi in ogni caso al *Piano Personale* di ciascun alunno.

La valutazione secondo i *Piani Personali* avrà carattere transitorio e cioè riguarderà i primi due anni di inserimento scolastico. Eventuali deroghe che abbrevino o dilatino la durata del *Piano Personale*, vengono stabilite dai Team docenti/Consigli di classe, sulla base dei progressi degli alunni.

2. Documento di valutazione

Sul documento di valutazione, nello spazio dedicato alle annotazioni, si indicherà il riferimento al *Piano Personale* esplicitato attraverso la nota: **"La valutazione si riferisce agli obiettivi previsti dal Piano Personale Transitorio dell'alunno"*.

Il *Piano Personale* deve essere documentato, aggiornato periodicamente e conservato agli atti.

3. Seconda lingua comunitaria

Gli alunni NAI della scuola secondaria di 1° grado di lingua madre di un paese dell'Unione Europea possono essere esonerati dall'insegnamento della seconda lingua comunitaria. Le ore settimanali di seconda lingua potranno essere utilizzate per il potenziamento della lingua italiana.

La valutazione della seconda lingua comunitaria sarà effettuata, solo se inserita nel *Piano Personale*.

Milano 19 settembre 2011

il Collegio dei Docenti dell'Istituto _____